

# Messaggio

numero

**6360**

data

11 maggio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino in un unico Comune denominato MONTECENERI**

### **SOMMARIO**

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE .....	2
1. PROPOSTA DI AGGREGAZIONE ELABORATA DAL CONSIGLIO DI STATO E OGGETTO DEL PRESENTE MESSAGGIO .....	4
1.1 Gli aiuti cantonali .....	4
1.1.1 Contributo di risanamento.....	4
1.1.2 Altre richieste formulate dalla Commissione di studio .....	4
2. IL NUOVO COMUNE DI MONTECENERI - COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO ...	5
3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO .....	7
3.1 Relazione con le Linee direttive .....	7
3.2 Relazione con il piano finanziario (gestione corrente).....	7
4. CONCLUSIONI.....	8
DECRETO LEGISLATIVO .....	9

\* \* \* \* \*

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi riproponiamo la costituzione del nuovo Comune di Monteceneri attraverso l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino.

## CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il 25 novembre 2007 i sette Comuni dell'Alto Vedeggio si erano espressi sulla proposta di una loro possibile aggregazione.

L'esito della consultazione era stato il seguente:

Comune	Sì		No		Bianche schede	Nulle schede
	Schede	%	Schede	%		
Bironico	212	80,61%	51	19,39%	0	0
Camignolo	312	84,32%	58	15,68%	3	0
Isonne	75	27,47%	196	72,53%	1	0
Medeglia	175	71,43%	70	28,57%	5	0
Mezzovico-Vira	259	43,75%	333	56,25%	7	0
Rivera	489	71,60%	194	28,40%	5	1
Sigirino	178	88,56%	23	11,44%	2	0
<b>TOTALI</b>	<b>1700</b>	<b>64,71%</b>	<b>927</b>	<b>35,29%</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

Sulla base dell'ampio consenso ottenuto nei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino e considerato l'interesse generale, il Consiglio di Stato licenziava all'attenzione del Gran Consiglio in data 16 aprile 2008 il messaggio no. 6057 che prevedeva l'aggregazione "a 5", considerando come non esistessero i presupposti per un'aggregazione coatta di Isonne e Mezzovico-Vira.

La proposta del Consiglio di Stato era poi stata approvata dal Legislativo cantonale sulla base di uno dei due rapporti di minoranza. Il rapporto di maggioranza che, contrariamente a quelli di minoranza, proponeva la costituzione del Comune "a 7" con la coazione dei Comuni di Mezzovico-Vira e di Isonne, non aveva infatti ottenuto il necessario sostegno nel Parlamento. Il decreto legislativo, datato 2 dicembre 2008, trascorsi infruttuosi i termini di referendum, veniva però impugnato da alcuni cittadini di Bironico e Camignolo con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, con il quale se ne chiedeva l'annullamento. Le motivazioni dei ricorrenti si fondavano sul fatto che *"il Parlamento cantonale non avrebbe potuto decretare la fusione di un progetto aggregativo (concernente cinque Comuni) diverso da quello posto in votazione consultiva (proponente quello a sette Comuni)"*.

Il 10 novembre 2009 l'Alta corte federale emanava la sua decisione accogliendo il ricorso laddove ammissibile ed invitando il Consiglio di Stato ad indire una nuova votazione consultiva per il progetto "a 5".

Nelle motivazioni della decisione si legge come a giudizio del Tribunale non si sarebbe imposta una nuova votazione consultiva per l'esclusione del solo Comune di Isonne, non essenziale ai fini della fusione sotto il profilo geografico, finanziario, pianificatorio e per l'apporto di risorse umane. La votazione consultiva si imponeva per contro per l'esclusione

del Comune di Mezzovico-Vira, Comune situato al centro del comprensorio e il più forte dal profilo finanziario (pur con debito pubblico elevato). Vi era infatti una differenza sostanziale fra il progetto “a 7” posto in consultazione, che comprendeva Mezzovico-Vira, e quello “a 5” infine deciso dal Parlamento. La versione integrale della sentenza 10 novembre 2009 del Tribunale Federale è scaricabile seguendo le indicazioni di cui al sito [www.ti.ch/agggregazioni](http://www.ti.ch/agggregazioni).

Il 15 dicembre 2009 l'Esecutivo cantonale, sentito il parere dei Sindaci dei Municipi coinvolti e tenuto conto dell'ampio consenso ottenuto dal progetto nei menzionati Comuni, decideva di seguire l'invito del Tribunale Federale ed incaricava il Dipartimento delle istituzioni di avviare la procedura per una nuova votazione consultiva.

Seppur orfano di due attori (Isole e Mezzovico-Vira), uno dei quali di grosso peso, questo progetto è comunque di rilievo a livello regionale e si inserisce a pieno titolo nella politica cantonale di rivitalizzazione degli Enti locali.

Le motivazioni finanziarie, tecniche, politiche e socio-economiche a supporto di questo progetto sono già state ampiamente esplicitate nel messaggio governativo no. 6057 del 16 aprile 2008 (punti 2 e 3), a cui si rimanda (vedi [www.ti.ch/gc](http://www.ti.ch/gc)), sono tutt'ora valide e sono condivise dal Consiglio di Stato.

Di seguito si evidenzieranno pertanto unicamente le eventuali modifiche resesi necessarie a seguito del tempo trascorso dal 2008 ad oggi e del lavoro d'adeguamento operato dai 5 Municipi che, dopo la decisione governativa del 15 dicembre 2009, si sono subito attivati costituendo un gruppo di lavoro ad hoc. I lavori del gruppo hanno ovviamente tenuto conto della posizione del Tribunale Federale, che già considerava il messaggio governativo no. 6057 del 16 aprile 2008 come uno studio d'aggregazione a tutti gli effetti.

In data 1. febbraio 2010, il gruppo di lavoro ha consegnato lo studio definitivo che è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 23 febbraio 2010; esso è stato presentato alla popolazione in sei serate pubbliche, l'ultima delle quali - quella del 14 aprile 2010 - si è tenuta a Rivera alla presenza dei Consiglieri di Stato L. Pedrazzini e G. Gendotti.

La nuova votazione consultiva indetta per il 25 aprile 2010 ha registrato il seguente esito:

Comune	Sì		No		Bianche Schede	Nulle Schede
	Schede	%	Schede	%		
Bironico	234	82.39%	50	17.61%	2	1
Camignolo	342	87.24%	50	12.76%	1	0
Medeglia	181	83.03%	37	16.97%	5	1
Rivera	476	76.28%	148	23.72%	3	0
Sigirino	168	80.77%	40	19.23%	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>1726</b>	<b>81.17%</b>	<b>325</b>	<b>18.83%</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Il progetto è stato plebiscitato in tutti i Comuni e, tranne che a Sigirino, le percentuali dei voti favorevoli si sono rivelate ancora maggiori a quelle della prima votazione consultiva.

Per questo, la decisione di riproporre oggi al lodevole Gran consiglio la costituzione del nuovo Comune denominato Monteceneri attraverso l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino appare scontata.

Con la presentazione del presente messaggio il Governo intende inoltre accelerare i tempi onde garantire al più presto le elezioni nel Comune di Monteceneri, evitando che gli attuali organi politici, rimasti in carica per oltre una legislatura, lo rimangano ancora oltre i tempi strettamente necessari per la costituzione del nuovo ente.

## **1. PROPOSTA DI AGGREGAZIONE ELABORATA DAL CONSIGLIO DI STATO E OGGETTO DEL PRESENTE MESSAGGIO**

Nel prosieguo ci si soffermerà sui punti essenziali dello studio, rimandando, per maggiori dettagli, all'allegato Rapporto alla cittadinanza, marzo 2010.

### **1.1 Gli aiuti cantonali**

#### **1.1.1 Contributo di risanamento**

Si ricorda come l'obiettivo del messaggio governativo no. 6057 era quello di **mantenere** "eccezionalmente" le condizioni finanziarie promesse nel progetto a sette, e meglio **una pressione fiscale iniziale del 90%** nonché **l'azzeramento dell'eccedenza passiva e la costituzione di un capitale proprio di partenza di ca. fr. 1'000'000.--**.

Gli approfondimenti eseguiti sulla base dei dati più aggiornati portavano a quantificare il contributo di risanamento necessario in **fr. 7'000'000.-- arrotondato**. Nel calcolo si era considerato un maggior ricavo da imposta alla fonte (della quale beneficia Sigirino a seguito dell'insediamento di Alptransit) valutata in fr. 200'000.-- annuali.

Nel menzionato messaggio si sottolineava che qualora tali maggiori introiti fossero risultati inferiori a quanto ipotizzato (fr. 200'000.-- medi su una durata di cinque anni dall'avvio del cantiere), il Cantone si sarebbe impegnato a rivedere verso l'alto l'importo di risanamento (fr. 7.0 mio). Tale impegno sarebbe stato valido per un periodo di cinque anni dalla costituzione del nuovo Comune di Monteceneri. Esso viene quindi riproposto in questa sede.

Gli approfondimenti effettuati prima della seconda votazione consultiva hanno permesso di confermare che, visti anche gli ulteriori margini di manovra dei quali dispongono i cinque Comuni, il contributo di risanamento di fr. 7'000'000.-- è tutt'ora valido e permetterà la nascita di Monteceneri con:

- una gestione corrente equilibrata con un moltiplicatore del 90%
- un autofinanziamento di ca. fr. 650'000.-- all'anno
- un debito pubblico procapite iniziale dell'ordine di fr. 4'000.--
- un capitale proprio di partenza di ca. fr. 1 mio.

La situazione finanziaria del nuovo Ente appare equilibrata.

#### **1.1.2 Altre richieste formulate dalla Commissione di studio**

Le altre richieste formulate a suo tempo dalla Commissione per le quali i vari servizi già avevano espresso la loro opinione vengono qui riconfermate, seppure con qualche piccola variazione dovuta agli eventi prodottisi dal 2008 ad oggi.

Per i dettagli si rinvia al Rapporto del Consiglio di Stato alla Cittadinanza marzo 2010, pagina 10 e seguenti, che integra il presente messaggio.

## **2. IL NUOVO COMUNE DI MONTECENERI - COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO**

La nascita di un nuovo Comune implica diversi aspetti concreti da risolvere e l'esperienza insegna che vi è una fase transitoria da organizzare.

La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) regola alcune questioni segnatamente nei seguenti ambiti:

- subingresso nei diritti e obblighi dei precedenti Comuni (art. 12 cpv. 3)
- rapporti di impiego (art. 15)
- regolamenti comunali (art. 16)
- piani regolatori (art. 17)
- modifica degli statuti e nomina dei delegati nei Consorzi o altri enti pubblici o privati (art. 18).

Nel decreto legislativo trovano spazio alcune disposizioni particolari, atte a gestire ambiti che la legge rimanda al DL o alla competenza del Consiglio di Stato (art. 12 cpv. 2 LAggr). Per il resto valgono le disposizioni della LAggr.

### **Aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino**

#### **Art. 1: denominazione e entrata in funzione**

Il nuovo Comune che nasce dall'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino si chiama:

#### ***Comune di Monteceneri.***

La sua giurisdizione si estende su tutto il territorio dei cinque Comuni sopra citati, e la sua popolazione, al 1.1.2009, era di 3'920 unità.

L'entrata in funzione del nuovo Comune di Monteceneri avverrà con l'entrata in carica del nuovo Municipio, eletto in occasione delle elezioni, la cui data verrà fissata dal Consiglio di Stato non appena cresciuto in giudicato il DL allegato al presente messaggio.

#### **Art. 2: appartenenza amministrativa**

Il nuovo Comune di Monteceneri fa parte del Distretto di Lugano e viene assegnato al Circolo di Tavernes. Da qui la necessità della modifica della *Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti (del 25 giugno 1803)*, di cui al titolo II del dispositivo di approvazione del presente messaggio.

Si ricorda come, per la prima volta a seguito di processi di aggregazione, un Comune (Medeglia) cambia di Distretto e di Circolo. Oggi infatti questo Comune appartiene al Distretto di Bellinzona, Circolo di Giubiasco.

Dalla summenzionata modifica deriva che la giurisdizione della Pretura del Distretto di Lugano viene estesa al territorio dell'attuale Comune di Medeglia con effetto a far tempo dalla costituzione del Municipio del nuovo Comune di Monteceneri.

I procedimenti pendenti presso il pretore del Distretto di Bellinzona al momento della costituzione del Municipio di Monteceneri, in virtù della competenza territoriale derivante dall'attuale giurisdizione del Comune di Medeglia, sono istruiti e decisi dal giudice presso il quale sono stati iniziati.

Fino alla conclusione dell'attuale periodo di nomina, che scadrà il 31 maggio 2019, la giurisdizione di pace del Circolo di Giubiasco rimarrà competente a trattare le cause nel territorio dell'attuale Comune di Medeglia. Infatti, il giudice di pace e il suo supplente sono stati eletti dai cittadini del Circolo di Giubiasco nell'estensione attuale che corrisponde anche alla giurisdizione di quel tribunale. Per le procedure del registro fondiario e esecutive, pur senza

indicarlo in modo esplicito nel Decreto legislativo, il passaggio di competenza tra gli uffici avverrà in modo simile a quello stabilito in occasione del trasferimento dei Comuni del circolo del Ceresio, dal comprensorio degli uffici dei registri e di esecuzione e fallimenti del distretto di Lugano a quello degli uffici del Distretto di Mendrisio (BU 2005 393).

#### Art. 3: rapporti patrimoniali

Viene ripreso e completato il cpv. 3 dell'art. 12 LAggr.

#### Art. 4: organi comunali

Il nuovo Comune sarà retto, per la prima elezione, dai seguenti organi politici:

- un Municipio di 7 membri
- un Consiglio comunale di 31 membri.

Si ricorda che il Comune può modificare il numero dei membri degli organi comunali ogni quadriennio, previa modifica del Regolamento comunale.

Viene stabilito che, fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale, le Commissioni del Legislativo avranno 7 membri. Le Commissioni verranno nominate nella seduta costitutiva del Consiglio comunale e si occuperanno proprio, quale primo importante lavoro, di preavvisare i nuovi regolamenti.

#### Art. 5: circondari elettorali

D'intesa con i rappresentanti nella Commissione di studio dei cinque Comuni costituenti la nuova entità, si propone la suddivisione del comprensorio, per la prima legislatura, nei tre circondari elettorali seguenti:

1. Medeglia
2. Sigirino
3. Bironico, Camignolo, Rivera.

Spetterà in seguito al nuovo Comune decidere se confermare o meno tale sistema nel proprio Regolamento comunale.

#### Art. 6 e 7: aiuti cantonali (cfr. cap. 1.1 del presente Messaggio)

L'articolo 6 stabilisce l'aiuto cantonale che accompagna la nascita del nuovo Comune di Monteceneri, e cioè:

- un contributo di **risanamento dei debiti** pari a fr. 7'000'000.-- al quale viene aggiunto un importo di fr. 350'000.-- per gli interessi causati dal fatto che l'erogazione dello stesso sarà dilazionata, indicativamente in 4 anni (cfr. il successivo cap. 3.2); gli interessi sono del 3.5% e decorrono dal 1 gennaio 2011, data che potrebbe modificarsi se contro il DL dovesse essere nuovamente interposto un ricorso.

A maggiore garanzia della stabilità finanziaria del nuovo Comune il Governo si impegna a riconsiderare verso l'alto il contributo di risanamento qualora l'ipotesi legata alle maggiori entrate conseguenti l'insediamento del Cantiere Alptransit a Sigirino non si concretizzasse nei termini previsti. L'impegno ha una durata di cinque anni dalla costituzione del nuovo Comune.

Al nuovo Comune vengono per contro fissate delle condizioni a garanzia di una corretta e parsimoniosa gestione finanziaria. In particolare il nuovo Municipio dovrà presentare al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura.

Infine è fatta menzione (art. 7) degli impegni di tipo politico presi dal Consiglio di Stato quale risposta a puntuali richieste della Commissione di studio, così come formulate nel Rapporto alla Cittadinanza (cfr. anche cap. 1.1.2).

#### Art. 8: applicabilità ai fini fiscali

Ai fini fiscali l'aggregazione esplicherà i propri effetti con l'inizio dell'anno successivo l'entrata in funzione del nuovo Comune.

Questo disposto riguarda ad esempio l'emissione delle imposte da parte del nuovo Comune, che avverrà appunto solo con l'anno seguente la sua costituzione, o la determinazione dei riparti d'imposta intercomunali tra i Comuni aggregati, che verranno ancora effettuati per l'anno in cui entra in funzione il nuovo Comune.

È riservata la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, nel senso che il nuovo Municipio avrà la possibilità di fissare il moltiplicatore unico già per l'anno durante il quale nasce il nuovo Comune.

#### Art. 9 - 11: disposizioni finali

Al Consiglio di Stato viene data la competenza di prendere ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari a seguito dell'aggregazione.

L'ultimo articolo regola l'entrata in funzione del Decreto legislativo, previo il decorrere dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.

#### Capitolo II

Come già citato, a seguito dell'aggregazione è necessaria la modifica della Legge riguardante le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

### **3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO**

#### **3.1 Relazione con le Linee direttive**

La politica delle aggregazioni è ormai da alcuni anni uno strumento importante nello sforzo di ammodernamento delle strutture istituzionali del Cantone. La presente aggregazione si inserisce a pieno titolo con gli intendimenti cantonali espressi nel Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle Linee direttive e Piano finanziario 2008-2011 del dicembre 2009 (Area di intervento prioritario "Equilibrio fra le regioni", pag. 71 e segg.).

Con il presente messaggio si ritiene di aver dimostrato come la costituzione del nuovo Comune di Monteceneri adempia ai requisiti necessari per fare di questa aggregazione un passo coerente sulla via del rafforzamento del Comune, quale elemento fondamentale affinché il Cantone si sviluppi in modo equilibrato.

#### **3.2 Relazione con il piano finanziario (gestione corrente)**

Il credito di fr. 7'000'000.-- destinato al rimborso dei debiti viene aumentato dell'importo necessario al pagamento dell'interesse remuneratorio semplice del 3.5% p.a. (si veda l'art. 6 del seguente Decreto legislativo), pari a fr. 350'000.--, in quanto il versamento è previsto in modo diluito nel tempo, di principio sull'arco di 4 anni.

La spesa di fr. 7'350'000.-- è iscritta ai conti di gestione corrente nel conto 362025 "Contributo cantonale per aggregazioni comunali" CRB 112 "Sezione degli enti locali".

La ripartizione dell'importo sui singoli anni dipenderà dall'evolversi dei progetti di aggregazione in corso. I versamenti, come detto diluiti di principio su 4 anni (2011-2014), toccheranno quindi sia il PF 2008-2011 sia il prossimo PF.

La spesa per i risanamenti delle finanze comunali, relative al credito quadro di 120 mio. votato dal Parlamento il 30 gennaio 2007, è inserita nel Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle Linee direttive e Piano finanziario 2008-2011 del dicembre 2009, tabella 3 a pag. 169, dove si prevede un importo di fr. 6 mio. per il 2010 (preventivo), e fr. 16 mio. ognuno per gli anni di PF 2011-2013.

Di seguito, come in precedenti messaggi, è riassunto lo stato attuale dell'utilizzo del credito di fr. 120 mio., aggiornato ai progetti già posti in votazione consultiva:

<b>Progetto</b>	<b>Contributo risanamento + interessi versato / proposto</b>	<b>Importo stimato nel MG no. 5825, 29.08.06</b>	<b>Differenza</b>
Avegno-Gordevio	Fr. 10.45 mio	Fr. 21.0 mio	Fr. 2.1 mio
Breggia	Fr. 12.65 mio		
Cugnasco-Gerra	---	---	---
Bioggio-Iseo	Fr. 1.0 mio	Fr. 1.2 mio	Fr. - 0.2 mio
Capriasca bis	Fr. 5.2 mio	Fr. 4.5 mio	Fr. 0.7 mio
Lugano fase II	---	---	---
Gambarogno	Fr. 6.3 mio	Fr. 2.6 mio	Fr. 3.7 mio
Mendrisio 2009	---	---	---
Centovalli	Fr. 6.4 mio	Fr. 4.4 mio	Fr. 2.0 mio
Monteceneri	Fr. 7.35 mio	Fr. 8.0 mio	Fr. - 0.65 mio
<b>Aggiornamento 5.2010</b>	<b>Fr. 49.35 mio</b>	<b>Fr. 41.7 mio</b>	<b>Fr. 7.65 mio</b>
Rimanenza		Fr. 78.3 mio	
<b>Totale MG 5825</b>		<b>Fr. 120.0 mio</b>	

#### **4. CONCLUSIONI**

Visto quanto precede, richiamata la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, considerato l'esito della votazione consultiva del 25 aprile 2010 il Consiglio di Stato invita il lodevole Gran Consiglio a volere adottare la proposta di Decreto legislativo del presente Messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini  
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

rapporto del Consiglio di Stato alla cittadinanza, marzo 2010

## I.

Disegno di

### **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6360 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino in un nuovo Comune denominato Monteceneri, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

#### **Articolo 2**

Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Taverne.

#### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

<sup>2</sup>Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

<sup>3</sup>La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

#### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 31 membri.

<sup>2</sup>Le Commissioni del Legislativo saranno composte da 7 membri.

#### **Articolo 5**

Per l'elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Medeglia

circondario 2: Sigirino

circondario 3: Bironico, Camignolo e Rivera.

Successivamente farà stato il Regolamento comunale.

## **Articolo 6**

<sup>1</sup>Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 7'350'000.-- da destinare all'estinzione parziale dei debiti del nuovo Comune al fine di riequilibrarne la gestione corrente, posto un moltiplicatore di imposta del 90%.

<sup>2</sup>Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2011-2014) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune e considerato il piano finanziario del Cantone; i versamenti verranno effettuati al nuovo Comune, che si impegna a ridurre i propri debiti appena possibile.

<sup>3</sup>L'importo di fr. 7'350'000.-- è comprensivo del contributo di risanamento e degli interessi remuneratori semplici al tasso del 3,5% p.a., computabili a decorrere dal 1. gennaio 2011, con versamento diretto al nuovo Comune, per un importo totale massimo valutato di fr. 350'000.--; il Consiglio di Stato si riserva di modificare la data di decorrenza degli interessi se l'entrata in vigore del nuovo Comune dovesse essere ritardata in modo importante.

<sup>4</sup>Qualora gli introiti derivanti dalle imposte alla fonte legate al cantiere Alptransit di Sigrino dovessero risultare inferiori a quanto ipotizzato (fr. 200'000.-- medi su una durata di cinque anni a partire dal 2008), il Cantone si impegna a rivedere verso l'alto l'importo di risanamento (fr. 7.0 mio); tale impegno è valido per un periodo di cinque anni dalla costituzione del nuovo Comune di Monteceneri.

<sup>5</sup>L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc); il Municipio del nuovo Comune di Monteceneri presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che compri un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

## **Articolo 7**

Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza del marzo 2010.

## **Articolo 8**

Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1. gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

## **Articolo 9**

Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigrino; si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

## **Articolo 10**

Le cause inoltrate alla Pretura di Bellinzona fino alla costituzione del Comune di Monteceneri in virtù dell'appartenenza del Comune di Medeglia al Distretto di Bellinzona rimangono attribuite alla Pretura di Bellinzona.

## **Articolo 11**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto e la modificazione di legge nell'allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entrano immediatamente in vigore.

## **II.**

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

### **DISTRETTO DI LUGANO**

(...)

Circolo di Taverne: Taverne-Torricella, Bedano, Gravesano, Manno, Monteceneri, Mezzovico-Vira,

(...)

### **DISTRETTO DI BELLINZONA**

(...)

Circolo di Giubiasco: Giubiasco, Pianezzo, Sant'Antonio, Camorino, Sant'Antonino, Cadenazzo, Isole.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.